

OGGETTO: Approvazione criteri per il conferimento di incarichi esterni ed approvazione del Programma degli incarichi per l'anno 2009.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 3, comma 56 della L. n. 244/2007 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2008) che dispone: "*Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 - n. 267, sono fissati in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari, emanate ai sensi del presente comma, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.*";

VISTO l'art. 7, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e sue successive modifiche che dispone: "*I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.*";

VISTO l'art. 110, comma 6 del Testo Unico, che dispone: "*Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.*";

PRESO ATTO pertanto, che allo scopo di poter continuare ad affidare incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, si rende necessario procedere a disciplinare compiutamente i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione;

RITENUTO necessario che l'Amministrazione, per il perseguimento dei suoi obiettivi, possa avvalersi della possibilità di conferire incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione quando non sia possibile mediante il personale dipendente e quindi approvare i criteri generali di cui in dispositivo;

VISTO inoltre l'art. 3, comma 55 della citata L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) che stabilisce che a decorrere dal 01.01.2008 "*l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio*";

ESAMINATE al fine di individuare con precisione le tipologie di incarico da ricomprendere nel programma, le linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della L. n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42), approvate dalla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, nell'Adunanza del 15 febbraio 2005;

PRESO ATTO in particolare che negli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, non sono compresi:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;

- gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione;
- i “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa” che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell’incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del Codice di Procedura Civile; art. 61 D.Lgs. n. 276/2003);

VISTO l’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e sue successive modifiche che dispone: “*Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomi, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;*
- b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto.”;

VISTA infine la circolare n. 2 del 11.03.2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale è allegato lo schema di regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e per gli Enti Locali a norma dell’articolo 110, comma 6 del D.Lgs. n. 276/2000;

VISTO il Programma degli incarichi per l’anno 2009 (*Allegato A*);

RITENUTO di stabilire che la spesa massima sostenibile dall’Ente deve rientrare nella percentuale del 3% delle spese correnti di cui al Titolo I del Bilancio di Previsione.

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad approvare i criteri generali in materia di conferimento di incarichi esterni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco Presidente illustra la presente deliberazione;

Non essendoci interventi si procede alla votazione, con voti palesi, con il seguente risultato, accertato come per legge:

- presenti	n. 14	- votanti	n. 14
- voti favorevoli	n. 14	- voti contrari	n. 0
- astenuti	n. 0		

DELIBERA

1. Di approvare i seguenti criteri generali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione:

A. L'amministrazione potrà procedere all'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a:

- artt. 7, 36 e 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- art. 3, comma 18 della L. n. 244/2007: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le Pubbliche Amministrazioni, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante";
- art. 1, comma 127 della L. n. 662/1996: "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente proposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica”;

B. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

C. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati, è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

- D. Il conferimento potrà essere effettuato nei confronti di esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, da intendersi quali soggetti in possesso della laurea magistrale o titolo equivalente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza,
- E. L'individuazione dell'affidatario dovrà avvenire nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
- F. Il limite massimo di spesa annua per gli incarichi dovrà essere proporzionato alla complessiva capacità del bilancio comunale;
- G. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, potranno essere affidati esclusivamente e in seguito a procedura comparative. E' possibile prescindere dalla procedura comparativa esclusivamente per le collaborazioni di minore rilevanza economica

2. **Di approvare** altresì il *Programma degli incarichi per l'anno 2009* dal quale risultano gli incarichi di studio, ricerca o consulenza da affidare a soggetti esterni all'amministrazione;
3. **di ricordare** che nel suddetto programma non sono compresi, in ossequio alle correnti interpretazioni della Corte dei Conti:
 - le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
 - la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
 - gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
 - i "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del Codice di Procedura Civile; art. 61 D.Lgs. n. 276/2003);
4. **di dare atto** che l'affidamento degli incarichi di cui al programma avverrà nel rispetto delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, da emanarsi secondo i criteri generali di cui al punto **1**, che dovrà, tra l'altro, definire, in conformità con le vigenti disposizioni in materia, i limiti, i criteri, le modalità e la spesa annua massima relativi al conferimento di incarichi esterni.
5. **di stabilire** che la spesa massima sostenibile dall'Ente deve rientrare nella percentuale del 3% delle spese correnti di cui al Titolo I del Bilancio di Previsione.

Con separata votazione che ottiene il seguente risultato:

- presenti	n. 14	- votanti	n. 14
- voti favorevoli	n. 14	- voti contrari	n.14
- astenuti	n. 0		

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/00.



COMUNE DICARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

35025 Piazza De Gasperi, 2/3

Programma degli incarichi esterni per l'anno 2009

Settore	Fabbisogno di professionalità	Tipo di incarico	Motivazioni generali	Spe mas
Amministrativo Finanziario	Esperto in pratiche catastali e tributi	Studio e Collaborazione	Predisposizione degli atti necessari per la richiesta di concessione del contributo statale per minori entrate ICI a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria "D"	€ o
Ufficio Tecnico Comunale	Esperto in Urbanistica, Edilizia Privata ed Appalti	Collaborazione	Redazione di atti preliminari e propedeutici per la realizzazione della nuova scuola elementare. Consulenza sulle procedure di gara	
Ufficio Tecnico Comunale	Esperto in Edilizia Privata	Collaborazione	Redazione piano guida S.U.A. Z.T.O. C3/1 e C3/2	
Ufficio Tecnico Comunale	Esperto in Edilizia Privata	Collaborazione	Frazionamento dei mappali lungo Via Pozze ai fini dell'acquisizione del sedime stradale al patrimonio dell'Ente	
Ufficio Tecnico Comunale	Esperto in servizi pubblici	Studio e Collaborazione	Redazione stato consistenza reti gas e procedure di gara	